

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

DELLA SOCIETA'

“BETTOGLI MARMI S.R.L.”

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 dicembre 2019

Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. SOGGETTI DESTINATARI.....	4
2.1 GLI AMMINISTRATORI, I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL REVISORE LEGALE	4
2.2 I DIRIGENTI "APICALI" E GLI ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"	4
2.3 I DIPENDENTI NON APICALI	5
2.4 GLI ALTRI SOGGETTI TERZI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO	5
3. INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE.....	6
4. LE SANZIONI: CRITERI APPLICATIVI E TIPOLOGIA	8
4.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL REVISORE LEGALE	9
4.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI "APICALI" E DEGLI ALTRI SOGGETTI "APICALI" ..	10
4.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON APICALI.....	11
4.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI	12
4.5 CLAUSOLA FINALE	12
5. COORDINAMENTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRATTUALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 231	13
6. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	14
6.1 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL REVISORE LEGALE	15
6.2 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI "APICALI", DEGLI ALTRI SOGGETTI "APICALI" E DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ.....	16
6.3 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI (ES. CONSULENTI, FORNITORI).....	18
7. ONERI DI COMUNICAZIONE	19

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono di esclusiva proprietà di BETTOGLI MARMI SRL e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto contrattuale / di lavoro con BETTOGLI MARMI SRL

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da BETTOGLI MARMI SRL facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difforni rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da BETTOGLI MARMI SRL

Chiunque è ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio e non conforme

1. INTRODUZIONE

Il presente sistema disciplinare viene predisposto quale naturale completamento del Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha recentemente modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: «I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

[...]

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare gli Amministratori, il Revisore Legale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i Dirigenti "apicali" e gli altri soggetti in posizione "apicale", i dipendenti ed i soggetti terzi che intrattengono con BETTOGLI MARMI S.R.L.(di seguito anche la "Società" o "BETTOGLI") rapporti contrattuali e/o di collaborazione professionale.

Nella predisposizione del sistema disciplinare relativo ai lavoratori subordinati, si è tenuto conto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") e delle previsioni del CCNL del Settore Marmo.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'irrogazione delle sanzioni descritte, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente sistema disciplinare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare ed il monitoraggio degli eventuali procedimenti disciplinari sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il sistema disciplinare dovrà essere applicato, come detto, anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2. SOGGETTI DESTINATARI

2.1 *Gli Amministratori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e il Revisore Legale*

I principi contenuti nel Modello, nelle Procedure e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, da coloro che rivestono una posizione c.d. “apicale”.

Ai sensi dell'articolo 5,1° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01, rientrano in questa categoria le persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”.

In tale contesto, assume anzitutto rilevanza la posizione dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Società (Amministratori, Sindaci, etc.).

Sono soggetti alla disciplina in questione, stante il ruolo svolto nell'ambito societario, anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 *I dirigenti “Apicali” e gli altri soggetti in posizione “apicale”*

Nel novero dei soggetti considerati in posizione “apicale”, oltre ai soggetti indicati al punto precedente, devono essere ricomprese, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. cit., anche le “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Tali soggetti possono essere legati a BETTOGLI sia da un rapporto di lavoro subordinato (dirigenti), sia da altri rapporti di lavoro di natura privatistica, quali il mandato, l'agenzia, la preposizione institoria, etc. (altri soggetti in posizione “apicale”).

Ma come si evince dal già rammentato contenuto dell'art. 5, comma 1, lett. a), si dovrà far riferimento anche a situazioni che non ricevono una formale qualificazione giuridica.

il concetto di "amministratore di fatto" - ed in senso lato, di "apicale di fatto" - è stato negli anni elaborato dalla giurisprudenza, che è concorde nell'attribuire tale qualifica a quei soggetti che, pur non avendo ricevuto alcuna attribuzione formale, nei fatti adottano comportamenti concludenti tali da farli ritenere dotati di un potere di indirizzo, controllo o gestione.

Per la materia che qui più interessa, basterà ricordare che tale nozione viene individuata da due disposizioni che sono indirettamente richiamate dal D.Lgs. 231/01. Si fa riferimento all'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la cui disciplina rileva con riguardo ai reati in materia di violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/01), dove si prevede che le posizioni di garanzia di datore di lavoro, di dirigente e di preposto gravino anche "su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti".

In proposito, va menzionato anche l'art. 2639 c.c. (Estensione delle qualifiche soggettive), rilevante in materia di reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01), dove si stabilisce che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione venga "equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

2.3 I dipendenti non apicali

L'art. 7, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 231/01 prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni, delle misure previste nel Modello, poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, dalla qualifica e/o dall'inquadramento (a titolo esemplificativo dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, etc.).

2.4 Gli altri soggetti terzi tenuti al rispetto del Modello

Il Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti coloro (di seguito, denominati "Terzi Destinatari") che sono tenuti al rispetto del Modello in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto di BETTOGLI. In generale, tutti coloro che sono legati da un rapporto obbligatorio di *facere* verso BETTOGLI.

Tali soggetti hanno convenzionalmente accettato di rispettare i principi del D. Lgs. n. 231/01 ed il Modello, mediante la sottoscrizione delle "clausole contrattuali 231" inserite nei contratti che regolano i rapporti con la Società. La condotta di tali soggetti può, infatti, integrare la responsabilità da reato della Società, perché l'attività dei terzi è destinata a riversare i suoi effetti nella sfera giuridica di BETTOGLI.

Nell'ambito di tale categoria possono quindi farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto e le altre tipologie di lavoro coordinato, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori di imprese appaltatrici);
- i collaboratori/professionisti a qualsiasi titolo (ad es., l'avvocato, il commercialista);
- i soggetti cui sono assegnate, o comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il medico competente, i responsabili e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, se estranei alla Società);
- i fornitori, gli appaltatori.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE

Ai fini del Sistema Disciplinare (e nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL del Settore marmo), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive ed omissive, che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presi in considerazione nel D.Lgs. 231/2001.

Ritenendo di dover dare attuazione (anche in un settore punitivo privato) al principio costituzionale di sufficiente determinatezza nella individuazione delle condotte sanzionabili, come pure all'esigenza di proporzionalità della sanzione, che tenga conto degli elementi o delle circostanze che connotano le fattispecie concrete, si è proceduto ad

una definizione delle possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità, relative ai processi valutati “sensibili” nel risk assessment:

- 1) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice Etico limitatamente ai principi 231 in esso contenuti nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV, relativi ai processi valutati “sensibili” nel risk assessment;
- 2) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice Etico limitatamente ai principi 231 in esso contenuti, nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV con condotte che concretamente siano tali da costituire atti preparatori, non ancora integranti la fattispecie del tentativo (art. 56 c.p.¹; art. 26 D. Lgs. n. 231/01) di commissione di reati presupposto, previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- 3) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice Etico limitatamente ai principi 231 in esso contenuti, nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV, con condotte che concretamente siano tali da integrare la fattispecie del tentativo di commissione di uno dei reati presupposto previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01 ovvero con condotte che comportino la violazione delle misure di tutela del segnalante ed effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ai sensi di previsto dal vigente art. 6, comma 2-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 231/2001;
- 4) mancato rispetto dei principi, dei protocolli 231, delle procedure e dei presidi del Modello, del Codice Etico limitatamente ai principi 231 in esso contenuti nonché il mancato adempimento alle richieste, raccomandazioni, prescrizioni dell'OdV con condotte che concretamente integrino la commissione di uno dei reati presupposto,

¹ Art. 56 Codice Penale Delitto Tentato: “chi compie atti idonei , diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”. Il tentativo si configura come fattispecie in cui la sfera oggettiva è rimasta incompleta, perché, al di là della volontà colpevole, l'ipotesi delittuosa prevista dalla norma è realizzata solo in parte. Tale situazione diventa punibile al ricorrere dei due requisiti: idoneità e univocità. Per **idoneità**, s'intende che gli atti posti in essere dal soggetto devono essere in grado di causare offesa al bene giuridico tutelato. E quanto attiene all'**univocità**, questa indica sia che l'azione o l'omissione devono far trasparire con certezza l'intento delittuoso sia che le modalità di attuazione devono integrare in maniera non equivoca un fatto tipico o costituire almeno un atto collegato e di anticipazione certa di fatti rientrati nel disegno criminoso del soggetto.

previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01.

4. LE SANZIONI: CRITERI APPLICATIVI E TIPOLOGIA

Nel presente paragrafo sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento delle violazioni.

Il presente Sistema Disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dalle normative applicabili, ma va a integrarne il contenuto, sanzionando i comportamenti violativi delle disposizioni e delle “misure” previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, comprese le violazioni delle prassi organizzative/procedurali poste in essere dai soggetti sopra identificati al par. 2, come "Soggetti destinatari".

Si precisa, inoltre, che, come descritto nel par. 1 ("Introduzione"), in virtù di quanto previsto dall'art. 6, co. 2-bis, lett. c) e d), del D.Lgs. 231/2001, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all'effettuata segnalazione. Pertanto, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante troveranno applicazione le pertinenti sanzioni. Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni disciplinate nel paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nel CCNL del Settore marmo.

In ogni caso, l'individuazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, sulla base degli elementi e delle circostanze di seguito esposte.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere in sede giudiziale il risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti.

La sanzioni irrogabili in caso di infrazioni delle “misure” relative agli “elementi” del Modello finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero delle disposizioni di tutela del segnalante, ovvero in caso di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ai sensi di quanto previsto dal vigente

art. 6, comma 2-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 231/2001, dovranno essere graduate in base alla gravità della condotta rilevante, tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'intensità della volontarietà (dolo) della condotta od il grado della negligenza, imprudenza od imperizia, evidenziata dalla condotta colposa.
- La maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa.
- Il pregresso comportamento del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari.
- L'entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione.
- La posizione e le mansioni svolte dal soggetto.
- Le circostanze, i motivi, il tempo, il luogo e il contesto in cui è stata posta in essere la violazione;
- L'eventuale commissione di più violazioni, mediante la stessa condotta; oppure la reiterazione della medesima violazione.
- Il comportamento susseguente al fatto.

Con riferimento alle condotte meno gravi, la Società potrà non applicare la sanzione disciplinare, con conseguente dichiarazione di estinzione dell'illecito 231 contestato, laddove l'incolpato abbia posto in essere tempestive ed efficaci condotte riparatorie rispetto alla violazione commessa.

4.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Revisore Legale

Nei confronti dei soggetti sopra indicati, possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo scritto, per le condotte di cui al n. 1 del paragrafo 3.
- Diffida al puntuale rispetto del Modello, per le condotte di cui ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3.
- Revoca dall'incarico, per le condotte di cui ai nn. 2, 3 e 4 del paragrafo 3.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti "apicali" o per i dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, per giustificato motivo o giusta causa, dovrà disporsi anche la revoca dall'incarico di amministratore.

4. 2 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti “Apicali” e degli altri soggetti “Apicali”

Laddove le condotte descritte al paragrafo 3 siano commesse da parte di un Dirigente Apicale o da altri soggetti Apicali, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale, nel caso in cui il Dirigente Apicale o altro soggetto Apicale violi i principi di cui al n. 1, del paragrafo 3;
- b) Richiamo scritto, nel caso in cui il Dirigente Apicale o altro soggetto Apicale sia recidivo rispetto a quanto previsto sub a) e nelle ipotesi di cui al n. 2 del paragrafo 3;
- c) Multa fino alla misura massima del CCNL, nel caso in cui il Dirigente Apicale o altro soggetto Apicale sia recidivo rispetto alle condotte sub b) o per le condotte di cui al n. 3 del paragrafo 3;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nella misura massima prevista dal CCNL, nel caso di violazione delle condotte di cui ai nn. 2 e 3 del paragrafo 3;
- e) Licenziamento con diritto al preavviso, per le condotte di cui al n. 3 del paragrafo 3;
- f) Licenziamento senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, per le condotte di cui al n. 4 del paragrafo 3, e, comunque, nelle ipotesi, anche non tipizzate, in cui venga meno il rapporto fiduciario.

Si precisa che per i dipendenti della Società aventi qualifica di “dirigente” costituisce altresì grave violazione delle prescrizioni del Modello, ai fini dell'individuazione della sanzione:

- L'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso.
- L'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (ad es., consulenti, collaboratori esterni, etc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del “dirigente”, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/01.

Ai dipendenti della Società aventi la qualifica di “Dirigente” si applicheranno le norme del CCNL, non essendo previste per quest'ultimi specifiche e distinte norme dedicate agli aspetti disciplinari.

4.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti non apicali

Le sanzioni di seguito indicate si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai alle dipendenze della Società, che pongano in essere le condotte di cui al paragrafo 3.

Sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale, nel caso in cui il lavoratore violi i principi di cui al n. 1, del paragrafo 3;
- b) Richiamo scritto, nel caso in cui il lavoratore sia recidivo rispetto a quanto previsto sub a) e nelle ipotesi di cui al n. 2 del paragrafo 3;
- c) Multa fino alla misura massima del CCNL nel caso in cui il lavoratore sia recidivo rispetto alle condotte sub b) o per le condotte di cui al n. 3 del paragrafo 3;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ad una settimana, nel caso di violazione delle condotte di cui al n. 3 del paragrafo 3;
- e) Licenziamento, con o senza preavviso, nel caso di violazione delle condotte di cui al n. 3 del paragrafo 3;
- f) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nel caso di condotte di cui al n. 4 del paragrafo 3.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto (in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011, n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008"), si è ritenuto opportuno introdurre una disciplina aggiuntiva, con l'indicazione delle possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. Il dipendente incorre nella sanzione del richiamo scritto, nel caso in cui la sua condotta comporti la violazione di una norma prevenzionistica o, comunque, comporti il determinarsi di una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione.
2. il dipendente incorre nella sanzione della multa in caso di recidiva rispetto alla condotta sub. 1) ovvero qualora la sua condotta cagioni una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione.

3. Il dipendente incorre nella sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel caso in cui la sua condotta cagioni una lesione, qualificabile come “grave” (*ex art. 583, comma 1, c.p.*), all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.
4. Il dipendente incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nel caso in cui la sua condotta cagioni una lesione, qualificabile come “gravissima” (*ex art. 583, comma 2, cod. pen.*) all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, ovvero la morte di uno o più soggetti.

4.4 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi in rapporti contrattuali con la Società, possono determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Diffida al puntuale rispetto del Modello, per le condotte di cui ai nn. 1 e 2 del paragrafo 3;
- Risoluzione del rapporto negoziale con la Società (avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto), per le violazioni di cui ai nn. 3 e 4 del paragrafo 3.

È sempre fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione alla Società in sede giurisdizionale delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

4.5 Clausola Finale

In ogni caso, il soggetto destinatario del procedimento disciplinare, chiunque esso sia (ivi incluso il terzo) può incorrere nella sanzione della sospensione dal servizio o dalla attività per un dato termine, entro il quale sarà tenuto ad eliminare e/o rimediare la violazione contestatagli. In mancanza, troverà applicazione la sanzione prevista per la condotta rilevata.

5. COORDINAMENTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRATTUALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 231

Il presente sistema disciplinare, in quanto afferente al Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, di cui è naturale completamento, è indipendente rispetto al sistema disciplinare comune che si ricava dalla normativa di legge e regolamentare applicabile tempo per tempo ed in particolare della disciplina dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL.

In altri termini, le violazioni del Modello e le condotte rilevanti ai sensi del paragrafo 3 sono sanzionate dal presente sistema disciplinare, mentre gli inadempimenti contrattuali dei dipendenti sono sanzionati secondo la disciplina comune che ne regola altresì la procedura disciplinare da seguire. Difatti, in virtù dell'autonomia tra il sistema disciplinare 231 e quello contrattuale (CCNL), i dipendenti di BETTOGLI, soggetti destinatari del presente sistema disciplinare, potranno essere chiamati a rispondere, in relazione al medesimo fatto, tanto per il compimento di condotte e per la violazione di obblighi previsti dal Modello sanzionati in base al sistema disciplinare 231 quanto per la violazione di obblighi di legge o regolamentari sanzionata come tale dal sistema disciplinare contrattuale che si ricava dalla normativa di legge e regolamentare applicabile tempo per tempo ed in particolare dalla disciplina dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL.

L'informazione all'OdV da parte della Società non preclude pertanto la possibilità, da parte della stessa, di azionare il procedimento disciplinare contrattuale in via autonoma, in relazione al generale principio di tempestività della contestazione, come di seguito specificato.

Infatti, nel caso in cui il comportamento riguardi personale dipendente, compresi dirigenti anche apicali (di seguito indicati genericamente come "dipendenti"), la procedura 231 non deve porsi in conflitto con il principio di tempestività della contestazione e con le previsioni in termini procedurali di cui all'applicato contratto collettivo (in caso contrario si avrebbe una sostanziale inefficacia del sistema sanzionatorio, stante la nullità della sanzione disciplinare in caso di intempestiva comunicazione e di superamento dei termini per l'irrogazione della stessa, come previsto dal contratto collettivo applicato nella Società).

La Società dovrà trasmettere all'OdV una dettagliata relazione informativa sui fatti, con la relativa documentazione a supporto. Dovrà inoltre indicare il termine entro il quale l'OdV è tenuto a presentare le sue conclusioni. Ciò al fine di non compromettere l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.

La relazione di indagine dall'OdV, contenente la propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto, dovrà dunque intervenire tempestivamente e nei termini indicati nella relazione informativa.

In assenza di tempestivo riscontro, la Società potrà dare corso al procedimento con l'eventuale applicazione della sanzione ritenuta congrua.

L'OdV dovrà essere informato circa l'esito del procedimento. Qualora la procedura sopra descritta non venga in tutto o in parte rispettata, l'OdV proporrà che sia avviato un procedimento disciplinare, costituendo - il mancato rispetto della procedura - ipotesi di condotta rilevante ai sensi del paragrafo 3.

6. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

In premessa, giova ricordare che le segnalazioni di “non conformità” poste in essere dai Soggetti Destinatari (meglio descritti al paragrafo 2), che integrano una delle condotte rilevanti (meglio descritte al paragrafo 3), sono vagliate dall'Organismo di Vigilanza che svolgerà ogni opportuno accertamento per valutarne la fondatezza.

Laddove la segnalazione risultasse non verificata, l'Organismo di Vigilanza procederà all'archiviazione della pratica.

Laddove invece l'Organismo di Vigilanza ne verificherà la fondatezza, il procedimento avrà seguito, con la successiva fase della del procedimento disciplinare a cura della competente Funzione aziendale.

Con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, il procedimento nella sua interezza si compone delle seguenti fasi:

1. Fase delle indagini di competenza dell'OdV;
2. Fase della contestazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;
3. Fase del contraddittorio e di istruttoria di competenza del Consiglio di Amministrazione;
4. Fase della decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione o

dell'Assemblea dei Soci (quando giudicato è un membro del C.d.A. o il Revisore Legale).

6.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei membri dell'Organismo di Vigilanza e del Revisore Legale

Fase 1: Qualora l'OdV riscontri una condotta di cui al paragrafo 3 commessa da un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione “di indagini preliminari” avente il seguente contenuto:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto incolpato della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta di sanzione adeguata al caso concreto.

Fase 2: Entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto incolpato per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello che si assumono violate;
- indicare la data dell'adunanza, con avviso all'interessato della facoltà di formulare deduzioni difensive.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente. Nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario della convocazione sia il Presidente del CdA, è convocata da altro consigliere del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove presente, dal Presidente del Collegio sindacale.

Fase 3: In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche l'OdV e il Collegio Sindacale (laddove nominato), vengono disposti

l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni difensive, nonché gli ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Fase 4: Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci. I membri del CdA non destinatari del procedimento disciplinare informano l'Assemblea ed esprimono la propria proposta. L'Assemblea dei Soci provvede ad assumere la decisione, con eventuale determinazione della sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV e dal CdA.

La delibera di irrogazione della sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto, a cura dell'Assemblea dei soci, all'interessato nonché all'OdV. Se la sanzione ritenuta applicabile consiste nella revoca dall'incarico, il CdA provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci per le relative deliberazioni.

Nel caso in cui il soggetto incolpato sia un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto per i Dirigenti apicali. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Qualora siano i Sindaci (laddove nominati) ovvero i membri della Società di Revisione o il Revisore Legale (laddove presente) ad esser incolpati delle violazioni del Modello, si applicherà la procedura prevista nel presente capitolo per le contestazioni nei confronti degli Amministratori.

Qualora sia incolpato un membro dell'OdV, si seguirà la medesima procedura, ma la decisione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti “Apicali”, degli altri soggetti “Apicali” e dei dipendenti della Società

Fase 1: Qualora l'OdV accerti che si sia verificata una violazione del Modello da parte di un Dipendente Apicale, procederà a segnalare l'accaduto al Consiglio di Amministrazione per la contestazione e l'eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché del CCNL.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da contestare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di eventuale sanzione rispetto al caso concreto, da applicarsi qualora nel corso del procedimento disciplinare i fatti contestati risultassero confermati.

Fase 2: Il Consiglio di Amministrazione, acquisita l'informativa, dovrà procedere tempestivamente a contestare al dipendente interessato i fatti costituenti la violazione, secondo le seguenti modalità, in linea con quanto previsto dal CCNL.

Ogni sanzione, sia essa espulsiva o conservativa, non potrà essere comminata se non decorsi cinque giorni dalla contestazione scritta dell'addebito - che deve specificamente indicare i fatti in contestazione - e comunque, a seconda di quanto previsto dal CCNL, entro i dieci giorni o i venti giorni successivi detto termine. Pertanto, l'intero procedimento disciplinare deve esaurirsi tassativamente in un arco temporale, rispettivamente, di quindici o venticinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione degli addebiti.

La contestazione dovrà essere tempestiva (dovendosi peraltro intendere tale requisito in senso relativo, sia in relazione al momento nel quale si è venuti a conoscenza del fatto, sia in ragione della natura e complessità dell'inadempimento contestato e della relativa istruttoria), e specifica, al fine di consentire una compiuta difesa.

Fase 3: il lavoratore potrà, entro tale termine di otto giorni, decorrente dal ricevimento della contestazione, presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero chiedere di essere ascoltato a difesa assistito dal rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o

infortunio (sul lavoro o non sul lavoro) il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

In caso di contestazione di fatti che possano comportare una misura sanzionatoria di tipo espulsivo, potrà essere disposta la sospensione cautelare del dipendente, sino al termine dell'iter disciplinare e con regolare decorrenza della retribuzione.

Si ricorda che la decisione e l'eventuale irrogazione della sanzione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione o da un suo eventuale delegato. Qualora i dirigenti/dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentar all'esterno la Società, l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero verbale può comportare la revoca immediata della procura stessa, ovvero la temporanea sospensione della sua efficacia.

Al termine della procedura, il CdA provvede a dare compiuta informativa sulle decisioni assunte all'OdV.

6.3 Il Procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi destinatari (es. Consulenti, Fornitori)

Fase 1: Qualora riscontri la violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un Terzo

destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta da constatare;
- l'indicazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto (fra quelle indicate al paragrafo 4.4).

Fase 2: Il C.d.A., o l'eventuale suo delegato, invia al soggetto interessato una prima comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello o del Codice Etico che si ritengono violate, nonché il rimedio contrattualmente previsto e applicabile.

Fase 3: Il terzo Destinatario ha la facoltà di presentare proprie controdeduzioni/giustificazioni scritte. L'Organo amministrativo, se valuterà negativamente le stesse, si pronuncerà in ordine all'applicazione della sanzione.

Al termine della procedura, il CdA provvede a dare compiuta informativa sulle decisioni assunte all'OdV.

7. ONERI DI COMUNICAZIONE

Il presente Sistema Disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, Quadro, Impiegato ed Operaio e comunque di tutti i destinatari sopra individuati a cura della Società, mediante affissione di una copia nelle bacheche aziendali, in luogo accessibile a tutti.

Copia del presente Sistema sarà consegnato ai dipendenti unitamente al contratto di lavoro in caso di nuove assunzioni. Sarà del pari consegnato il Codice Etico. Della consegna dovrà essere rilasciata idonea ricevuta da parte del dipendente. In fase di prima attuazione della revisione del Modello verrà data ampia informativa ai dipendenti delle modifiche apportate attraverso specifica informativa, con diffusione e affissione in bacheca, sia del Sistema Disciplinare che del Codice Etico, con la specificazione

che il Sistema Disciplinare si affianca a quello previsto dal contratto collettivo di settore.
Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente Sistema Disciplinare possono effettuare richiesta alla Funzione Amministrazione e/o all'Organismo di Vigilanza.